

Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem – applicabilità nell'ordinamento sportivo

Descrizione

Secondo la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/12: *'Detto principio [del ne bis in idem] è stato, in tempi recenti, considerato come principio generale dell'ordinamento giuridico ed orientamento di sistema dettato ad evitare sia "duplicazione dello stesso processo" (Cass. S.U. pen., n. 34655/2005), sia decisioni e provvedimenti per lo stesso fatto contro la stessa persona, e quindi possibilità di conflitti e di pronunce tra loro contrastanti. In virtù di tali esigenze e finalità il principio è man mano risorto nel diritto contemporaneo, confermandosi ed arricchendosi, dapprima in modo deciso nel diritto processuale, anche per effetto delle proclamazioni costituzionali delle garanzie della persona umana e della tutela dei diritti ed in modo più significativo in quello processuale penale. Il principio progressivamente si è esteso ad ogni tipologia di processo e procedimento nelle forme e con le garanzie giustiziali'*. La decisione evidenzia indubbiamente che il principio di cui trattasi trova applicazione anche nel procedimento sportivo rientrando nella casistica individuata.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 76/CFA/2019-2020/A

Presidente

Cirillo

Relatore

Barbieri

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 076CFA del 19 giugno 2020 (Procura Federale/Sig. Campedelli Luca/Chievo Verona Srl/Sig. Piangerelli Luigi)